

# PROTOCOLLI LEGALITÀ

AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI TIPO ADOTTATI CON LA DELIBERA CIPE N. 62/2015  
(DELIBERA N. 62/2020, PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 29/1/2021)



---

Questo volume è a cura del Dipartimento  
Politiche della Legalità Fillea Cgil Nazionale



# PROTOCOLLI LEGALITÀ

AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI TIPO ADOTTATI CON LA DELIBERA CIPE N. 62/2015  
(DELIBERA N. 62/2020, PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 29/1/2021)

Collana "La Cassetta degli Attrezzi"  
Pubblicazione n. 10  
Aprile 2021



numeri precedenti:

1. Dirc on-line, giugno 2017
2. Stop Sfruttamento, novembre 2017
3. Sisma 2016: cosa c'è da sapere, febbraio 2018
4. Rsu: guida alle elezioni, Marzo 2018
5. La Costituzione Italiana, giugno 2018
6. Guida agli ammortizzatori sociali, settembre 2018
7. Fascicolo unico di fabbricato, novembre 2018
8. Il reddito di cittadinanza, maggio 2019
9. Parola d'ordine legalità, giugno 2020

[www.filleacgil.net](http://www.filleacgil.net)

# PROTOCOLLI LEGALITÀ

## LE NOVITÀ DELLA DELIBERA CIPE 62/2020

AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI TIPO ADOTTATI CON LA DELIBERA CIPE N. 62/2015  
(DELIBERA N. 62/2020, PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 29/1/2021)

### Indice

Prefazione	A. Genovesi, G. Gorla	pag. 3
Protocolli legalità: cosa sono		pag. 5
Gli impegni dei sottoscrittori		pag. 8
Il protocollo sindacale		pag. 9
Intermediazione illecita di manodopera		pag. 9
Il settimanale di cantiere completo		pag. 10
Il settimanale di cantiere semplificato		pag. 11
Sanzioni		pag. 12
Monitoraggio e tracciamento flussi manodopera		pag. 12
Il gestore delle interferenze		pag. 13
Il tavolo		pag. 13
Funzionari sindacati: ruolo e compiti		pag. 14
Per lavorare bene tutti insieme		pag. 16
Allegati	Accordi di legalità, aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con le delibere del Cipe n. 58/2011 e 62/2015.	pag. 17
	Schema protocollo appaltatore	pag. 21
	Schema protocollo contraente generale	pag. 31

**RESTA IN CONTATTO CON NOI**

Per ricevere aggiornamenti legislativi e notizie  
sui temi presentati in questa guida  
scrivi ad [ufficiostampa@filleacgil.it](mailto:ufficiostampa@filleacgil.it)

*Grazie*

## Prefazione

Dal 29/01/2021 sono state pubblicate in G.U. le nuove linee guida che si dovranno obbligatoriamente applicare a tutte le nuove gare di opere pubbliche strategiche in edilizia. Si tratta di due nuovi schemi di “Protocolli tipo di legalità”, valevoli per le sole opere pubbliche di infrastrutture e insediamenti prioritari (definite dal Decreto Interministeriale 21/03/2017).

Il primo protocollo per l'appaltatore, in particolare, dovrà essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali confederali di settore, prefettura ed appaltatore, il secondo da prefettura e contraente generale/concessionario.

La Prefettura istituirà il Tavolo sui Flussi di manodopera al quale siederanno le categorie sindacali degli edili. La novità è la partecipazione ai tavoli prefettizi della cassa edile/edilcassa ma solo per quanto riguarda il riscontro della certificazione contributiva. Si rafforza l'azione di tracciabilità delle imprese presenti nei cantieri mediante “l'Anagrafe degli esecutori” e dei lavoratori impiegati. Le informazioni raccolte dalle Prefetture saranno poi connesse tra di loro attraverso un Sistema di Monitoraggio delle Grandi opere, istituito a livello nazionale da parte del C.A.A.S.I.I.P. (Ministero degli Interni), con l'obiettivo di intercettare anomalie e reati spia.

Altra novità è l'introduzione del “Settimanale di cantiere semplificato” (per distinguerlo da quello già previsto e che le imprese erano tenute ad inviare alle prefetture) inviato dal referente di cantiere alle Casse Edili/Edilcasse.

Esso dovrà contenere, nome e cognome, qualifica professionale dei lavoratori, la denominazione dell'impresa, i dati sulle singole partite IVA ed i distacchi dei lavoratori impiegati. Il referente di cantiere dovrà inviarlo il venerdì precedente l'inizio dei lavori della settimana successiva e segnalerà ogni variazione intervenuta nel corso della settimana. L' inosservanza o inadempienza nell'invio e/o modifica comporta sanzioni amministrative crescenti fino a giungere alla risoluzione del contratto.

I dati forniti delle Casse Edili ed Edilcasse si potranno incrociare con i dati di altri enti pubblici previdenziali ed assicurativi, offrendo un quadro di lettura migliore ed utile al raggiungimento dell'obiettivo di un maggiore controllo sulla regolarità della manodopera impiegata. Gi stessi risulteranno utili anche per la corretta applicazione del contratto di lavoro, la sicurezza sul lavoro, la regolarità e congruità dei versamenti contributivi, per contrastare lavoro nero ed irregolare, segnalare possibili casi di intermediazione illecita della manodopera (caporalato) oltre che ad offrire una puntuale verifica e regolarità delle diverse forme di prestazione di lavoro presenti nel cantiere.

Noi sappiamo per esperienza come la presenza di irregolarità nel rapporto di lavoro può, in realtà, segnalare e nascondere significativi fenomeni ben più gravi anche di possibile infiltrazione criminale e mafiosa come già

ampiamente dimostrato in diverse occasioni. La lettura dei diversi dati disponibili, metterà in condizione il tavolo sui flussi di manodopera di compiere valutazioni migliori ed intervenire con controlli preventivi e mirati di accesso ai cantieri disposti dalla prefettura.

Il contenuto di queste nuove linee guida è frutto anche dell'esperienza realizzata, in questi anni, nell'area del Sisma 2016. Si recepiscono e si introducono sanzioni (es. settimanale di cantiere semplificato), di procedure e norme in parte "sperimentate" nella ricostruzione dell'Area sisma 2016 in virtù delle Seconde e Terze Linee guida antimafia, protocollo quadro di legalità del luglio 2017 e successivi accordi sindacali sul Durc per congruità ed il badge di cantiere a Macerata.

In questa pubblicazione troverete i contenuti del decreto e le indicazioni operative per la nostra buona attività ai tavoli sui flussi di manodopera. Con la raccolta dei diversi protocolli di legalità a livello nazionale saremo in grado di monitorare l'applicazione, l'efficacia e affrontare eventuali criticità applicative. Ora tocca a noi dare completa applicazione alla legge, estenderne i contenuti alle opere non strategiche, una contrattazione d'anticipo coinvolgendo committenti e prefetture.

*Alessandro Genovesi, Segretario generale Fillea Cgil*

*Graziano Gorla, Segretario nazionale Fillea Cgil*

## PROTOCOLLI LEGALITÀ: COSA SONO

I “Protocolli di legalità” riguardano le cosiddette **grandi opere** affidate al Contraente Generale o Concessionario e quelle affidate con Appalto.

Si prevedono una serie di **procedure virtuose** che accompagnano la realizzazione dell’opera e comportano, in caso di inosservanza e/o gravi inadempienze, sanzioni fino alla risoluzione del contratto.

Si rafforzano le previsioni relative alla **tracciabilità** delle imprese presenti nei cantieri (“Anagrafe degli esecutori” - Art.4), dei lavoratori impiegati (con i “Settimanali di cantiere” - Art. 5), la registrazione degli **orari di lavoro** di tutti i lavoratori dipendenti (con il tesserino di identificazione - Art. 5), la **sanzione** pecuniaria fino alla “revoca dei lavori” per mancata trasmissione del settimanale di cantiere «semplificato» (Art. 11 comma 7 e 8) alla Cassa Edile/Edilcassa.

Le **informazioni vengono connesse** al Sistema di Monitoraggio delle Grandi opere attivato a livello nazionale dal C.C.A.S.I.I.P. (Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari - Ministero degli Interni) con l’obiettivo di intercettare anomalie e reati spia per il rischio di infiltrazioni criminali e mafiose.

Con l’approvazione delle nuove linee guida, vengono aggiornati gli **accordi di legalità** e le relative Linee Guida alla vigente disciplina dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. (successive modifiche e integrazioni) e modifiche intervenute al quadro normativo anche con riferimento al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice Antimafia).

Il **contenuto degli accordi** per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari è definito dal C.I.P.E., su proposta del C.C.A.S.I.I.P., con le procedure indicate dall’art. 6 decreto del 21/3/2017 emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il C.C.A.S.I.I.P. opera presso il Ministero dell’interno ai sensi del predetto decreto interministeriale 21 marzo 2017.

Oltre ad **uno schema di Protocollo Tipo** di legalità dedicato alla figura del contraente generale e del concessionario, viene adottato uno **schema di Protocollo di legalità** dedicato all'istituto dell'appalto con le novità rilevanti che vedremo più avanti (Protocolli di legalità, di cui all'art. 203 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'art. 6 del decreto 21 marzo 2017 del Ministro degli Interni).

Successivamente alla data di pubblicazione in G.U. (29.01.2021) per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, i **bandi di gara** dovranno prevedere, a carico del contraente generale, del concessionario o dell'appaltatore che risulterà aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) competente e con la stazione appaltante i Protocolli di legalità (secondo lo schema tipo).

Viene introdotta una clausola di verifica e monitoraggio sui contenuti dei protocolli.

Il C.C.A.S.I.I.P. monitora con attenzione l'efficacia delle relative disposizioni e, nel caso si evidenzino fattispecie non considerate o criticità, proporrà al CIPE le necessarie integrazioni o le modifiche alle stesse.

**L'obiettivo della normativa di prevenzione antimafia** è quello di contrastare, sin dal primo momento procedurale della realizzazione dell'infrastruttura, l'azione eventuale delle mafie e l'influenza negativa sull'ordine pubblico, nonché sulla percezione della sicurezza e sul quadro istituzionale del territorio interessato dall'opera pubblica, sostenendo la trasparenza amministrativa e l'autorevolezza della stazione appaltante.

**I due schemi di Protocollo** prevedono analoghe clausole che comportano l'impegno da parte dell'impresa aggiudicataria a denunciare eventuali tentativi di estorsione con la possibilità di valutare, da parte del soggetto aggiudicatario, il comportamento di tutti gli operatori della filiera in caso di mancata osservanza di tali disposizioni.

**Gli accordi sono vincolanti** per tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di esecuzione del contratto e, in particolare, l'impresa aggiudicataria che sottoscrive il Protocollo assume l'obbligo di trasferire i relativi vincoli agli operatori della propria filiera, a qualunque titolo intervengano nella realizzazione dei lavori.

Le **Prefetture-UTG** e i **Gruppi interforze** vengono dotati di aggiornate informazioni che le buone prassi contenute nel Protocollo di legalità offrono. Pertanto, il Prefetto può indirizzare lo spettro dei controlli del Gruppo interforze per monitorare le condizioni di legalità e di trasparenza, per ricercare eventuali situazioni di opacità o illegalità sintomatiche di una possibile presenza malavitosa nei cantieri.

Gli schemi tipo di Protocollo continuano ad essere orientati su distinte fasi ma quella che ci riguarda da vicino con grande interesse e sulla quale vogliamo soffermarci, riguarda la **cantierizzazione dell'opera**, con riguardo al monitoraggio dei flussi della manodopera e, per la prima volta, al ruolo delle Casse Edili (bilateralità).

Infatti, oltre al conseguente coinvolgimento delle organizzazioni sindacali del settore edile, già precedentemente previsto, **tra le novità più importanti vi è il riconoscimento del supporto delle Casse edili** per il riscontro della certificazione contributiva liberatoria, anche – di fatto – in coerenza con i settimanali di cantiere «semplificati» (vedi dopo).

## **ATTENZIONE**



L'informazione antimafia del Prefetto, di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011, è lo strumento diretto al disvelamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in modo da escludere le imprese gravate da tale sospetto.

Tale accertamento è oramai riconosciuto all'interno del perimetro delle infrastrutture prioritarie quale strumento più avanzato della soglia di difesa dal pericolo di inquinamento mafioso.

A ciò si aggiungono le notizie contenute nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del decreto-legge n. 189/2016, e gli elenchi costituiti presso le Prefetture, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012.

## GLI IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO

“prevenire il pericolo di ingerenze della criminalità organizzata, assunto da tutti gli operatori economici della filiera (compreso il contraente generale, l'appaltatore principale o la figura equivalente), per organizzare le attività di cantiere secondo modalità atte a comunicare all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura competenti eventuali pressioni illecite, esercitate attraverso richieste di danaro, offerte di protezione, imposizioni di subappaltatori o di servizi di guardiania, etc., a prescindere che esse siano contrassegnate o meno dall'uso di minaccia o violenza.”

Il Protocollo contiene, a tal fine, la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile; in caso di omissione della denuncia l'imprenditore infedele verrà espulso dal ciclo dell'opera.

### IMPORTANTE



Con l'obiettivo di rendere omogenea l'entrata in vigore del Protocollo di legalità, evitare le possibili e le diverse problematiche interpretative del passato, connesse alla sottoscrizione del documento, il Protocollo - tipo deve essere **allegato insieme all'avviso** di aggiudicazione della gara.

Prevenire tentativi di corruzione e/o concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore o degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, dandone comunicazione, da parte di tutti gli operatori economici della filiera, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria: anche in questa circostanza il Protocollo contiene la predetta clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, che prevede l'esclusione dell'operatore economico non collaborativo.

## IL PROTOCOLLO SINDACALE

Si prevede di qualificare la governance, ai fini di un maggiore controllo, delle informazioni sull'impiego della manodopera nei cantieri della Grande opera.

Il Protocollo, che verrà sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, Fillea Filca e Feneal territoriali, nel suo schema Tipo prevede forme di tracciabilità dei lavoratori che accedono all'area del cantiere o dei cantieri, questo qualunque sia l'importo, il valore o il prezzo del contratto, del subappalto o del sub-contratto.

## INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA



In ragione dell'evoluzione della normativa di settore con l'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (legge 199/2016 vedi la nostra cassetta degli attrezzi e della legislazione antimafia) il **monitoraggio della manodopera** è destinato ad essere seguito da un tavolo tecnico presieduto dal responsabile del Gruppo interforze, del quale fanno parte un funzionario della locale Direzione territoriale del lavoro, i rappresentanti dell'affidatario e delle **organizzazioni sindacali** edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del protocollo.

“Gli elementi di riferimento per individuare lo sfruttamento e la sussistenza di talune circostanze (n.d.r. irregolarità) «spia» di violazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e l'incolumità personale nel cantiere, sono posseduti in maniera frazionata da molteplici soggetti tra i quali la Cassa edile di mutualità e assistenza.”

Pertanto, “al fine di integrare il presidio antimafia delle aree di cantiere con la cosiddetta «funzione sentinella» i dati tecnici sulla regolarità contributiva possono essere **confrontati** per intercettare in maniera precoce ogni forma di inserimento o di ingerenza criminale nel reclutamento della manodopera”.

## IL SETTIMANALE DI CANTIERE

*Con il nuovo Protocollo - tipo vanno a convivere due tipi di Settimanale di cantiere: completo (articolo 5) e semplificato (articolo 11).*

### IL SETTIMANALE DI CANTIERE COMPLETO

Va inviato e reso disponibile alla Prefettura entro le ore 18,00 della settimana precedente la settimana di riferimento, dovrà contenere **tutte le informazioni trasmesse dal referente di cantiere, sull'opera da eseguire, le attività previste nella settimana di riferimento, la presenza di altre imprese e singole Partite IVA nel cantiere e i relativi nominativi dei dipendenti.**

**Nel caso di variazioni** nella settimana di riferimento, il referente di cantiere ha l'obbligo di comunicare tutte le variazioni dei dati che ha inviato in precedenza All'affidatario e al gestore delle interferenze di cantiere è demandato l'obbligo tramite il referente di cantiere o altro responsabile indicato, di garantire, ciascuno secondo la propria competenza, lo svolgimento corretto dei lavori e dell'impiego del personale, dei mezzi e macchinari che devono essere tutti segnalati

**Tutti gli operatori economici presenti** e che operano nel cantiere a qualsiasi titolo (compreso affidatario e gestore dell'interferenza) devono comunicare al referente le informazioni per la compilazione del settimanale di cantiere precisando loro in quali tempi e modi.

#### **Il settimanale di cantiere deve contenere:**

- i dati relativi al personale impiegato da ogni impresa e relativa qualifica professionale: periodo complessivo di occupazione, modalità di reclutamento delle nuove assunzioni e le tipologie necessarie per integrare il quadro delle esigenze;
- i dati dei titolari di Partita IVA senza dipendenti
- i dati sul percorso formativo seguito dal lavoratore.

**Le informazioni raccolte** sono utilizzate dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze della Prefettura UTG per verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale, confrontare i dati per evidenziare anomalie o illeciti.

**Il mancato rispetto delle norme**, anche parziale, prevede una sanzione proporzionalmente crescente fino alla più grave della risoluzione del contratto o la revoca del sub-contratto.

Il Gruppo Interforze utilizzerà le informazioni raccolte, potrà chiedere incontri periodici con il referente di cantiere, eseguire verifiche e controlli sulla qualità del calcestruzzo ed i suoi componenti impiegati.

## **IL SETTIMANALE DI CANTIERE SEMPLIFICATO**

La novità principale dello schema tipo adottato riguarda la trasmissione del settimanale di cantiere (il venerdì precedente l'inizio dei lavori con riferimento alle presenze nei cantieri della settimana successiva) a cura del referente di cantiere alla Cassa Edile/Edilcassa Territoriale competente.

Deve contenere l'indicazione delle imprese, nome e cognome dei lavoratori, le qualifiche professionali degli stessi.

Devono essere indicate anche le presenze delle singole partite IVA, senza dipendenti.

Le variazioni vanno comunicate tempestivamente prima dell'ingresso in cantiere.

### **NOTA**

a) i nominativi dei referenti di cantiere che dovranno inviare i «settimanali» sono noti, in quanto comunicati ufficialmente, alla Prefettura;

b) E' necessario sollecitare che si incrocino i dati dei due settimanali di cantiere per avere un riscontro ed operare una analisi dettagliata dei dati riscontrati.

Nel settimanale di cantiere, vanno indicate tutte le imprese presenti in cantiere, sia quelle che risultano edili che quelle che applicano altri CCNL. Aspetto importante anche per agire, in base alla reale attività svolta, per chiedere l'applicazione del CCNL edile e relative iscrizioni in CassaEdile/Edilcassa e relativi adempimenti contrattuali! (Vedi «Cosa fare»)

## LE SANZIONI

Mancato invio del settimanale di cantiere o inadempienze varie: quali le sanzioni?

<b>PRIMO ACCERTAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• penale del 1% del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore a 5.000 euro, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni</li></ul>
<b>SECONDO ACCERTAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• penale del 2% comunque non superiore a 5.000 euro con formale diffida all'affidatario o subcontraente</li></ul>
<b>TERZO ACCERTAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• penale del 3%, comunque non superiore a 5.000 euro</li><li>• risoluzione del contratto medesimo o revoca dell'autorizzazione al subcontratto</li></ul>

## MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO: ARTICOLO 11

### *Il Protocollo di legalità per l'appaltatore*

Il Protocollo viene sottoscritto in Prefettura con il Prefetto, il soggetto aggiudicatore e le OO.SS. di categoria Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil. Rispetto al protocollo tipo allegato alla G.U. la firma delle OO.SS. di categoria e del rappresentante territoriale del lavoro è limitata all'art. 11 del protocollo tipo.

### **COSA FIRMIAMO CON L'ART.11 DEL PROTOCOLLO?**

Al fine di contrastare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, si porre particolare attenzione alle forme e modi di assunzione dei lavoratori, alla corretta applicazione del CCNL di categoria con l'impegno a "definire procedure di reclutamento di massima trasparenza". Con la firma del protocollo, viene costituito presso la Prefettura-UTG territoriale uno specifico "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera" di cui fanno parte oltre alle OO.SS. di categoria Fillea-Cgil Filca-Cisl Feneal-Uil, un funzionario della locale DTL, i rappresentanti del soggetto aggiudicatore.

## **IL GESTORE DELLE INTERFERENZE**

**DEVE VERIFICARE** che sia rispettato l'obbligo di tutto il personale di esporre la tessera di riconoscimento come previsto dalla legge 9 aprile 2008 n. 81 che deve contenere i dati prescritti dall'art. 5 della legge 136/2010 anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro; che la bolla di consegna del materiale indichi la targa, il nominativo del proprietario dell'automezzo utilizzato per il trasporto del materiale.

## **IL TAVOLO**

- E' presieduto dal Coordinatore del Gruppo Interforze territoriale, al fine di mantenere l'indispensabile raccordo con le altre attività di controllo antimafia. Possono partecipare altri esperti su invito della Prefettura;
- è chiamato ad esaminare eventuali criticità sull'impiego della manodopera, anche a seguito di possibili estromissioni di impresa/e per risoluzione del contratto che possono compromettere il crono programma di cantiere;
- è tenuto informato delle violazioni contestate sulla sicurezza dei lavoratori, utilizzazione tessere di riconoscimento (art.18 Dlgs 81/2008) e relative mancanze e sanzioni (art. 5 Protocollo);
- è un Tavolo Unico se i lavori di una stessa opera insistono su più territori. Analogamente, se nella stessa Provincia sono presenti opere analoghe dello stesso soggetto aggiudicatore che rientrino nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari";

Il Referente di Cantiere ha l'obbligo di trasmettere alle CasseEdili/Edilcasse settimanalmente uno stralcio del settimanale di cantiere che deve contenere i dati relativi all'impresa, i nomi dei dipendenti e la loro qualifica professionale, impegnati nel cantiere nella settimana di riferimento.



### **ATTENZIONE!**

I dati del settimanale di cantiere devono essere comprensivi dei titolari di Partita IVA senza dipendenti.

Novità di grande importanza per l'azione sindacale ed il sostegno alla prevenzione da possibile infiltrazione criminale o mafiosa.

La trasmissione del settimanale di cantiere «semplificato» alle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti è obbligatoria e ora sanzionabile (le sanzioni sono previste all'art 5 comma 6 del protocollo tipo).

**La sanzione era una richiesta della FILLEA CGIL, dopo l'esperienza fatta con il Sisma 2016.**

## **COSA FARE COME SINDACALISTI?**

Alla luce dei dati di cui ora potremmo disporre:

**1) Occorre verificare sempre** il rispetto della norma sull'invio del «settimanale di cantiere semplificato» alle Casse Edili/Edilcasse ed in caso contrario agire:

- sia come Organizzazione Sindacale (contattando il referente di cantiere, segnalandolo al tavolo in Prefettura, ecc.
- sia come amministrati dell'Ente Bilaterale, in quanto titolati a ricevere il settimanale in forza di legge (in caso di denuncia, l'azione penale obbligatoria porterà all'erogazioni delle sanzioni).

**2) Verificare la «coerenza»** tra i dati del DURC-DOL (come Cassa Edile), rilascio della Congruità per le imprese edili (accordo del 10 Settembre 2020 e relative circolari CNCE), presenze denunciate dal «settimanale di cantiere semplificato».

**In caso di esito negativo**, oltre ad attivare il tavolo sui flussi di manodopera vanno attivate le procedure di recupero e le eventuali vertenze.

**3) Verificare, alla luce dei dati** del «settimanale di cantiere semplificato» (nomi imprese, nomi lavoratori, ecc.) la reale attività svolta dalle imprese con CCNL NON EDILE, al fine di segnalare esito negativo DURC, avviare contatto e poi eventualmente causa come Cassa Edile per l'applicazione del CCNL edile e relative registrazioni, denunce e versamenti in Cassa (vedi da ultimo Comunicazione n. 761 della CNCE, Oggetto: Ordinanza Tribunale di Catanzaro – criterio dell'attività effettivamente svolta).

**4) Ricordarsi di attivare gli Accordi/Protocolli** sindacali nazionali sottoscritti con ANAS (21 febbraio 2018), RFI/FF.SS (4 novembre 2020), Ministero Istruzione (9 luglio 2020), Ministero della Sanità (28 luglio 2020), opere Commissariate dal Mit (Protocollo 11 Dicembre 2020) o finanziate dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (Protocollo 22 Gennaio 2021), se ovviamente opere rientranti nel perimetro degli accordi citati.

**Su tutte queste norme e questi aspetti va quindi posta particolare attenzione con i nostri rappresentanti al Tavolo sui flussi di manodopera**, segnalando alla Prefettura competente l'inosservanza, incompletezza, non

corrispondenza ecc. dei settimanali trasmessi in Cassa Edile/Edilcassa, oltre che eventuali incongruenze nelle denunce (DURC-DOL, Congruità, ecc.).

**NOTA: NON PER TRASFERIRE LE VERTENZE CON LE SINGOLE IMPRESE AL TAVOLO DEL PREFETTO MA PERCHÉ, IN CASO DI FATTISPECIE DIFFUSE O REITERATE, ESSE POTREBBERO NASCONDERE FENOMENI DI IRREGOLARITA' SISTEMICA («REATI SPIA»)**

**Il protocollo, firmato anche digitalmente, entra in vigore dal giorno successivo alla firma ed è inviato al CCASIIP per competenza.**

**La Prefettura invia al CCASIIP un rapporto sulla attività di vigilanza da parte del soggetto aggiudicatore come derivante dall'applicazione del protocollo ogni qual volta, lo stesso, ne ravvisi la necessità e comunque entro il 31 marzo di ogni anno.**

Tale rapporto è redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.



## **ATTENZIONE!**

Le norme richiamate e contenute nel Protocollo Tipo si intendono automaticamente sostituite e /o modificate da eventuali e successive disposizioni, norme o regolamenti che disciplinano la materia.

## PER LAVORARE BENE TUTTI INSIEME...

Il monitoraggio degli accordi ci consentirà di avere un quadro preciso ed aggiornato, un riscontro sull'applicazione delle nuove linee guida dei Protocolli di legalità sottoscritti nei territori e di mantenere uno stretto collegamento operativo tra il territorio ed il centro nazionale.

Realizzeremo percorsi formativi per i segretari ed i funzionari, volto a far conoscere ed approfondire non solo i contenuti della norma ma collocarla dentro l'orizzonte più ampio dell'iniziativa sui temi della legalità e delle politiche contrattuali di contrasto ai tanti, diversi e possibili fenomeni di illegalità presenti nel nostro settore.

Il Dipartimento nazionale Legalità Fillea Cgil è a disposizione dei territori per ogni eventuale chiarimento o intervento che si reputerà necessario.

E' indispensabile che tutti gli accordi sottoscritti siano fatti pervenire al Dipartimento nazionale Legalità Fillea Cgil in quanto si dovrà costituire un archivio della contrattazione utile ad una analisi dei casi e per un eventuale confronto in sede CCASIIP che, ricordiamo, procederà con un monitoraggio degli accordi ed inserimento in una specifica banca dati.



## **COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DELIBERA 26 novembre 2020**

***Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015. (Delibera n. 62/2020). (21A00250) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2021)***

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne le modalità e le procedure attuative;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, gli articoli 3 e 6 che dispongono la tracciabilità dei flussi finanziari originati da lavori, servizi e forniture pubblici e le relative sanzioni;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 2011, n. 58, con la quale questo Comitato, su proposta del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, (C.C.A.S.G.O.), ha adottato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex articolo 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici), che regola l'affidamento a contraente generale e, in particolare, il comma 3 lettera d), che prevede la stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità;

Visto l'art. 200 del codice dei contratti pubblici che prevede, tra l'altro, le modalità di individuazione e di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'art. 203,

comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la correlata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 gennaio 2015, n. 15, recante «Linee guida per il monitoraggio grandi opere (MGO)»;

Visto il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), il quale ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al C.C.A.S.G.O.;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 2015, n. 62, che ha adeguato i principi a cui debbono essere improntati i Protocolli di legalità destinati ai concessionari e ai contraenti generali, ed ha offerto un dedicato schema di Protocollo di legalità, su proposta del C.C.A.S.G.O., oggi C.C.A.S.I.I.P., di cui al decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 203 del Codice dei contratti pubblici che definisce le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;

Visto l'art. 6 del citato decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, in materia di procedure per il monitoraggio antimafia;

Vista la nota del 22 settembre 2020, prot. DIPE 0005103-A-22 settembre 2020, con la quale, il Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, ha trasmesso, gli schemi di Protocolli di legalità, approvati nella seduta del 25 giugno 2020 del C.C.A.S.I.I.P. nonché le relative linee guida che aggiornano rispettivamente il Protocollo-tipo e le linee guida approvati con le citate delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica nn. 58 del 2011 e 62 del 2015, perché vengano sottoposti all'esame di questo Comitato;

Vista la comunicazione del 29 ottobre 2020, prot. DIPE-0006046-A-5 novembre 2020, con la quale il Servizio IX del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) segnalava l'opportunità di valutare una modifica delle premesse del Protocollo di legalità relativo al concessionario o contraente generale al fine di non dare adito a dubbi sull'applicazione temporale del Protocollo stesso;

Vista la comunicazione del 2 novembre 2020, prot. DIPE-0006045-A-5 novembre 2020, con la quale la segreteria del C.C.A.S.I.I.P concordava con la suddetta modifica del Protocollo di legalità relativo al concessionario o contraente generale;

Preso atto che la proposta è intesa a costituire un adeguamento degli accordi di legalità nonché delle relative linee guida alla rinnovata disciplina dei contratti pubblici, ai sensi del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e delle modifiche intervenute al quadro normativo, anche con riferimento al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);

Considerato che il contenuto degli accordi di sicurezza per la prevenzione, repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari è definito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del C.C.A.S.I.I.P., con le procedure indicate dall'art. 6 del decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno;

Considerata la manifestata necessità di gestire le interferenze e la conseguente introduzione, come ulteriore innovazione, del gestore dell'interferenza, come soggetto responsabile dei vincoli, degli obblighi e degli adempimenti di cui al Protocollo di legalità per tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza;

Preso atto che il C.C.A.S.I.I.P., oltre ad uno schema di Protocollo di legalità dedicato alla figura del contraente generale e del concessionario, propone l'adozione di uno schema di Protocollo di legalità dedicato all'istituto dell'appalto, con i necessari adeguamenti;

Vista la nota, prot. DIPE 6516 del 26 novembre 2020, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-DIPE, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della proposta;

Udita la relazione del coordinatore del C.C.A.S.I.I.P.;

**Delibera:**

### **1. Approvazione degli schemi di Protocolli di legalità, di cui all'art. 203 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'art. 6 del decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno e delle relative linee guida.**

Sono approvati gli schemi di Protocolli di legalità relativi al contraente generale ed all'appaltatore e le linee guida di cui alla citata nota del 22 settembre 2020 del Ministero dell'interno, con la modifica di cui alle comunicazioni citate in premessa, che vengono allegati alla presente delibera, della quale formano parte integrante e sostanziale.

### **2. Decorrenza**

I bandi di gara pubblicati successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera per l'affidamento di lavori di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovranno prevedere, a carico del contraente generale, del concessionario o dell'appaltatore che risulterà aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) competente e con la stazione appaltante i Protocolli di legalità secondo gli schemi di cui al punto precedente.

### **3. Monitoraggio**

In considerazione del carattere innovativo dei Protocolli di legalità della presente delibera il C.C.A.S.I.I.P. procederà a monitorare attentamente l'efficacia delle relative disposizioni e, nel caso si evidenzino fattispecie non considerate o criticità, proporrà a questo Comitato integrazioni o modifiche delle stesse.

*Roma, 26 novembre 2020*

*Il Ministro dello sviluppo economico  
con funzioni di Presidente  
Patuanelli*

*Il segretario: Fraccaro*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2021  
Ufficio controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle Finanze, reg. n. 2*

ALLEGATO

## APPALTATORE

<b>Schema di Protocollo di legalità per le Infrastrutture e gli Insediamenti Prioritari affidati e realizzati tramite appalto e per le altre opere assimilate secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2017</b>
<b>PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI .....</b> (CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP: ..... )
<b>LE PARTI:</b> La/e Prefettura/e -Ufficio Territoriale del Governo di ..... (.....), nella persona del Prefetto .....
La Società ....., responsabile della realizzazione dell'opera, individuata con il CUP..... che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in ..... (.....). Via ..... CAP ....., individuazione fiscale ..... nella persona di ..... in qualità di .....
<b>PREMESSO</b>
<p>che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;</p> <p>che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'istestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e gli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii., relativa al "Programma Infrastrutture strategiche" (PIS), ovvero è un'opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;</p> <p>che l'intervento è finanziato nell'ambito del Contratto di Programma ....., annualità 2.../2... , sezione .....</p> <p>che per la progettazione/realizzazione di tale opera potranno essere stipulati più contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;</p> <p>che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO);</p> <p>che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistematica adottata nella " direttiva linee guida " 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p> <p>che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n. 58, concernente l'Approvazione di linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASIP l'aggiornamento delle linee guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;</p> <p>che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;</p> <p>che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;</p> <p>che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;</p> <p>che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatori, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;</p> <p>che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per l'affidatario e, ove presente, il gestore dell'interferenza tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;</p> <p>che i lavori ricadono nel territorio della provincia di ....., sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;</p> <p>che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure abitative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;</p>



che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera n) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verrà pubblicato assieme al bando di gara per la scelta dell'affidatario, diventandone parte integrante, ovvero verrà allegata al testo della convenzione da sottoscrivere con il gestore dell'interferenza, diventandone anche in questo caso parte integrante;

che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;

che in data ..... è stata sottoscritta con ..... (.....), il Gestore delle interferenze di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo, apposita convenzione per la gestione delle stesse, i cui termini devono essere allineati con quanto disposto dal presente Protocollo.

#### CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

##### Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
  - a) **Protocollo**: il presente Protocollo di legalità;
  - b) **Prefettura-UTG**: la Prefettura-UTG di ..... (.....) che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
  - c) **Soggetto Aggiudicatore**: la società ..... con sede in ..... Via .....;
  - d) **Opera**: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP .....
  - e) **Interferenza**: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;
  - f) **Affidatario**: l'appaltatore, scelto in base a gara pubblica, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore, per l'esecuzione de ..... inerente l'opera;
  - g) **Gestore dell'interferenza**: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatore, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
  - h) **Convenzione**: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione delle interferenze;
  - i) **Contratto**: atto di cui alle successive lettere j) e k);
  - j) **Contratto di affidamento**: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;
  - k) **Subcontratto**: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;
  - l) **Subappaltatore**: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture e servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;
  - m) **Filiera delle imprese**: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e al sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consumi, e alle



<p>forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 13/2013 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal gestore dell'interferenza;</p> <p>n) <b>Banca-dati</b>: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:</p> <p>a) <b>BDNA</b>: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;</p> <p>b) <b>CCASIP</b>: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;</p> <p>c) <b>DIPE</b>: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>d) <b>SASGO</b>: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p> <p>e) <b>ANAC</b>: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.</p> <p>f) <b>Gruppo Interferenze</b> organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente.</p>
<b>Articolo 2. Valore delle premesse</b>
<p>1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.</p> <p>2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.</p>
<b>Articolo 3. Ambito di applicazione</b>
<p>1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere k) e l), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.</p> <p>2. Il presente atto è parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore dell'interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.</p> <p>3. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dai subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.</p> <p>4. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, quando presente, con il gestore dell'interferenza, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.</p> <p>5. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-UTG competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.</p>
<b>Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati</b>
<p>1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.</p> <p>2. La banca-dati deve garantire:</p> <p>a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;</p> <p>b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabili, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera CIPE 15/2013 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;</p> <p>c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;</p> <p>d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;</p> <p>e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;</p> <p>f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.</p> <p>3. Il soggetto aggiudicatore è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.</p> <p>4. Il soggetto aggiudicatore s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantire l'accesso al Gruppo Interferenze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.</p> <p>5. Il soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.</p>



<p>6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte <i>in house</i>, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.</p> <p>7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;</li> <li>"Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.</li> </ol> <p>8. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;</li> <li>indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;</li> <li>tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;</li> <li>importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;</li> <li>luogo di esecuzione della prestazione;</li> <li>data iniziale e data finale prevista del contratto;</li> <li>annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;</li> <li>coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;</li> <li>gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii.;</li> <li>annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;</li> <li>annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.</li> </ol> <p>9. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedersi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.</p> <p>10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.</p> <p>11. Nel caso di subcontratti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.</p> <p>12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di competenza, al DIPE e al SASGO.</p> <p>13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'invio parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);</li> <li>in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;</li> <li>in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.</li> </ol>
<p><b>Articolo 5. Settimanale di cantiere</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.</li> <li>L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di competenza. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 4.</li> <li>Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASITP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:</li> </ol>



- a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
- b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
- c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
- a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
- c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
- a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
- b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
- c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG competente per:
- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze Istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
- a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:
- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi edibili al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
- b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
- c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
- d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
11. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un'eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione.



contrattuale.	
<b>Articolo 6. Verifiche antimafia</b>	
1.	<p>Al fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, sia essa scaturita dall'affidatario o dal gestore dell'interferenza (ivi compresi lo stesso appaltatore e il gestore dell'interferenza). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:</p> <p>a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);</p> <p>b) i servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;</p> <p>c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.</p>
2.	<p>Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIP: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.</p>
3.	<p>Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd <i>White list</i>) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.</p>
4.	<p>Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.</p>
5.	<p>In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.</p>
6.	<p>Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.</p>
7.	<p>L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore, all'affidatario e al gestore dell'interferenza ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.</p>
8.	<p>Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.</p>
9.	<p>Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdittivo, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdittivo; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.</p>
10.	<p>Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.</p>
11.	<p>Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.</p>
12.	<p>In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.</p>
13.	<p>Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.</p>
14.	<p>La Prefettura-UTG competente, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cantina di regia", operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cantina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.</p>
15.	<p>I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cantina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIP.</p>
16.	<p>Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.</p>



**Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo**

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:
  - a) Clausola n. 1. «L'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, C.P.»
  - b) Clausola n. 2. «L'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.»
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
5. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
6. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

**Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa**

1. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
  - a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare il soggetto aggiudicatore».
  - b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di ..... e dal soggetto aggiudicatore in data ..... e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
4. Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti l'opera, di quanto segue:
  - a) l'obbligo per l'affidatario, gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori economici della filiera della impresa, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
  - b) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevenendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
  - c) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinata dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;
  - d) l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15



<p>maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 94 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.</p> <p>5. Il mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.</p> <p>6. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.</p> <p>7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.</p> <p>8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore dell'interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.</p> <p>9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.</p> <p>10. In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.</p> <p>11. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.</p>
<p><b>Articolo 9. Rapporti in corso e ATI</b></p>
<p>1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario, il gestore dell'interferenza e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.</p> <p>2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.</p> <p>3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.</p>
<p><b>Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni</b></p>
<p>1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.</p> <p>2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).</p> <p>3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.</p> <p>4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG competente, sentito il CCASIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.</p> <p>6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.</p> <p>7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.</p>



<b>Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.</li> <li>2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.</li> <li>3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.</li> <li>4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.</li> <li>5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.</li> <li>6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Province, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".</li> <li>7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.</li> <li>8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.5, comma 6.</li> </ol>	
<b>Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di verificare eventuali ingenerose mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura-UTG competente il piano particolare d'esproprio per le conseguenti verifiche.</li> <li>2. Ai fini della trasparenza delle procedure abblative, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura-UTG competente i criteri di massima ai quali intende parametrate la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività esproprio.</li> <li>3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG competente si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.</li> </ol>	
<b>Articolo 13. Attività di vigilanza</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al CCASIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIP.</li> </ol>	
<b>Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.</li> <li>2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.</li> <li>3. Sarà cura della Prefettura-UTG competente inoltrare al CCASIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.</li> <li>4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura competente e, per il tramite di essa, al CCASIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG competente.</li> </ol>	
<b>Articolo 15. Norme di riferimento</b>	
I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.	
Sottoscritto a ..... Il .....	
Il Prefetto di ...	
Per il Soggetto aggiudicatore	
(limitatamente all' articolo 11) Il Rappresentante territoriale del lavoro	
Le 00.SS. di categoria: <u>Fillea CGIL</u> <u>Filca Cisl</u> <u>Feneal UIL</u>	



## CONTRAENTE GENERALE

<b>Schema di Protocollo di legalità per le Infrastrutture e gli Insediamenti Prioritari affidati a Concessionario o Contraente Generale e per le altre opere assimilate secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2017</b>
<b>PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI .....</b> (CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP: ..... )
<b>LE PARTI:</b>
La/e Prefettura/e-Ufficio Territoriale del Governo di ....., nella persona del Prefetto .....
Il ....., in qualità di soggetto aggiudicatore, nella persona di ..... In qualità di, ovvero, nel caso di società specificarne la denominazione...
La Società ....., in qualità di Concessionario/Contraente generale, con sede legale in ....., CAP ....., individuazione fiscale ....., nella persona di ..... in qualità di .....
<b>PREMESSO</b>
che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unilaterale a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;
che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'Intestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii. relativa al "Programma Infrastrutture strategiche" (PIS), ovvero è un'opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;
che l'intervento è finanziato nell'ambito del Contratto di Programma ....., annualità 2..../2...., sezione.....;
che il Titolo III del Codice dei contratti pubblici prevede, tra l'altro, la possibilità che il soggetto aggiudicatore affidi la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere complesse a un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, individuando il soggetto in parola nella figura del Contraente generale (Titolo III - artt. 194-199) o del Concessionario (altresi normato nel Titolo I, artt. 164-169, dello stesso Codice);
che il soggetto aggiudicatore in data ....., ha sottoscritto con la società ....., in qualità di Concessionario/contraente generale, contratto di affidamento/concessione;
che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO);
che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistemica adottata nella " direttiva Linee-guida " 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n. 58, concernente l'Approvazione di Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare, su proposta del CCASIIP, l'aggiornamento delle Linee-guida, anche con riferimento alle fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle Linee-guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;
che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;
che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli



addetti nei cantieri;

che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;

che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatori, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle Linee-guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;

che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per il Concessionario/Contraente Generale, l'affidatario e, ove presente, il gestore dell'interferenza tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;

che i lavori ricadono nel territorio della provincia di ....., sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure abilitative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera n) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

che, con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario/Contraente generale accetta e pienamente condivide il Protocollo che, limitatamente agli aspetti relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera, diviene parte integrante del rapporto negoziale con il soggetto aggiudicatore;

che, il Concessionario/Contraente generale, accluserà il presente Protocollo ai contratti di affidamento diretto, diventandone parte integrante, ovvero al testo della convenzione da sottoscrivere con il gestore dell'interferenza, diventandone anche in questo caso parte integrante;

che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo, nel caso di lavori di infrastrutture a carico di Concessionario/Contraente Generale, sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi dell'art. 194, comma 20, del Codice dei contratti pubblici;

che in data ..... è stata sottoscritta con ..... il gestore delle interferenze di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo, apposta convenzione per la gestione delle stesse, i cui termini devono essere allineati con quanto disposto dal presente Protocollo.

#### CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) **Protocollo**: il presente Protocollo di legalità;
- b) **Prefettura-UTG**: la Prefettura-UTG di ..... (.....) che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
- c) **Soggetto Aggiudicatore**: il ....., con sede in ..... Via .....
- d) **Concessionario/Contraente generale** (nel prosieguo identificato con l'acronimo CN/CG): soggetto dotato di



adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, a cui il soggetto aggiudicatore ha affidate la progettazione e la realizzazione dell'opera;

- e) **Opera**: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP .....
- f) **Interferenza**: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;
- g) **Affidatario**: l'appaltatore o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il CN/CG, per l'esecuzione de ..... inerente l'opera;
- h) **Gestore dell'interferenza**: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il CN/CG o un affidatario, se formalmente autorizzato dal CN/CG, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del CN/CG o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
- i) **Convenzione**: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione delle interferenze;
- j) **Contratto**: atto di cui alle successive lettere k) e l);
- k) **Contratto di affidamento**: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico intercorrente tra il CN/CG e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;
- l) **Subcontratto**: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;
- m) **Subcontraente**: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;
- n) **Filiera delle imprese**: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre CN/CG e agli affidatari, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noii, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal gestore dell'interferenza;
- o) **Banca-dati**: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:
- a) **BDNA**: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;
- b) **CCASIIP**: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;
- c) **DIFE**: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) **SASGO**: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) **ANAC**: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- f) **Gruppo Interforze**: organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente.

#### Articolo 2. Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.
2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.

#### Articolo 3. Ambito di applicazione



1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere k) e l), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore dell'interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.
3. Il CN/CG, in collaborazione con l'affidatario e, quando presente, con il gestore dell'interferenza, verifica che in tutti i subcontratti dagli stessi scaturenti sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
4. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il CN/CG ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-UTG competente e al soggetto aggiudicatore. Infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, il CN/CG promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

#### Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'Opera.
2. La banca-dati deve garantire:
  - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
  - b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
  - c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
  - d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
  - e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
  - f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. Il CN/CG è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, incluso il soggetto aggiudicatore, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. Il CN/CG s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo Interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica, incluso il soggetto aggiudicatore: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. Il Soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati al contraente generale o al concessionario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al contraente generale e/o al concessionario è attribuita la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica".
6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al contraente generale e/o al concessionario, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è preventivamente comunicata alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
  - a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
  - b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.
8. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:
  - a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
  - b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
  - c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
  - d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
  - e. luogo di esecuzione della prestazione;
  - f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
  - g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;



- h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato";  
 i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;  
 j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;  
 k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.
9. L'obbligo di trasmissione verso il CN/CG dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.
10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al CN/CG deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.
11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il CN/CG, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di competenza, al DIPE, al SASGO e al soggetto aggiudicatario.
13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente, ivi incluso il CN/CG,  
 a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);  
 b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;  
 c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

#### Articolo 5. Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il CN/CG, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispongono un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del CN/CG e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.
2. L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di competenza e al CN/CG. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 4.
3. Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:  
 a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;  
 b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;  
 c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi



- l'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
    - a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
    - b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
    - c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
    - a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
    - b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, ai futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
    - c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c., o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
  7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG competente per:
    - a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
    - b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
  8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
    - a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
    - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatario, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
  9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:
    - a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
    - b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
  10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
    - a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
    - b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millediecinequecento);
    - c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
    - d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
  11. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, il contraente generale /e o il concessionario, ai sensi dell'art.1 e 2 del decreto interministeriale 21 marzo 2017, assicura verifiche in cantiere sulla corretta applicazione delle disposizioni



contenute nel presente atto. Eventuali criticità sono segnalate ai Gruppi Interforze per gli aspetti di interesse.

12. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

#### Articolo 6. Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alle filiere delle imprese, scaturenti dal CN/CG (ivi compresi lo stesso CN/CG, il gestore delle interferenze e la filiera delle imprese da esso scaturenti). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:
  - a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
  - b) i servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;
  - c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIP: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd *White list*) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il CN/CG, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore, al CN/CG e, se presente, al gestore dell'interferenza ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
8. Il CN/CG, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, alorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il CN/CG, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al comma precedente e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
11. Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella



misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto. Stessa penale si applica al CN/CG qualora inadempiente rispetto ai medesimi obblighi di cui al periodo precedente.

14. La Prefettura-UTG competente, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appuntamenti convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASITP.
16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

#### Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il CN/CG si impegna a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:
  - a) Clausola n. 1. «*l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di inazione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.»;*
  - b) Clausola n. 2 «*l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».*
2. Gli stessi obblighi di comunicazione nei confronti del soggetto aggiudicatore e di avvalimento della clausola rescissoria espressa, di cui alle clausole a) e b) del precedente comma, si applicano anche al CN/CG qualora ne ricorrano i presupposti e assumono coerenza dalla sottoscrizione del Protocollo.
3. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
4. Il CN/CG, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
5. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
6. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del CN/CG, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
7. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

#### Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il CN/CG s'impegna a inserire in ogni contratto di affidamento con i propri aventi causa le seguenti clausole, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
  - a) Clausola n. 1. «*la sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore e il CN/CG».*



<p>b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di ..... , dal soggetto aggiudicatore e dal CN/CG in data ..... e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».</p> <p>2. Quanto previsto dalle clausole a) e b), del precedente comma, si applica anche al CN/CG qualora ne ricorrano i presupposti e assumono coerenza dalla sottoscrizione del Protocollo.</p> <p>3. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.</p> <p>4. Il CN/CG, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.</p> <p>5. Il CN/CG si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti l'opera, di quanto segue:</p> <p>a) l'obbligo per affidatario, gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;</p> <p>b) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza, di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoghi disciplina nei propri contratti;</p> <p>c) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinata dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inviare al CN/CG tutta la documentazione prevista dal Protocollo, relativa al subcontraente, per la conseguente acquisizione della documentazione antimafia;</p> <p>d) l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014, - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.</p> <p>6. Il mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto sia al soggetto dante causa sia al soggetto avente causa. Qualora l'inadempimento sia imputabile al CN/CG, ad esso si applica una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto contestato.</p> <p>7. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionato con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.</p> <p>8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5, lett. c), da parte dell'affidatario e del gestore dell'interferenza viene sanzionato con la risoluzione del relativo contratto o della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto</p> <p>9. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti, viene sanzionato con la risoluzione del relativo contratto o della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.</p> <p>10. Il CN/CG, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.</p> <p>11. In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza o subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.</p> <p>12. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.</p>
<b>Articolo 9. Rapporti in corso e ATI</b>
<p>1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice</p>



antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il CN/CG si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario, il gestore dell'interferenza e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto ed è attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni**

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore, ovvero dal CN/CG se diversamente concordato, direttamente nei confronti dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore, ovvero dal CN/CG se diversamente concordato, ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).
3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore, e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG competente, sentito il CCASIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del CN/CG e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del CN/CG ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

#### **Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera**

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG un tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del CN/CG e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.
3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIP, il "Tavolo" viene



<p>informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.</p> <p>6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Province, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso CN/CG e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".</p> <p>7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.</p> <p>8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.5, comma 6.</p>
<b>Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio</b>
<p>1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il soggetto aggiudicatore o per sua delega il CG, s'impegna a fornire alla Prefettura-UTG competente il piano particolareggiato d'esproprio per le conseguenti verifiche.</p> <p>2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, il soggetto aggiudicatore o per sua delega il CG, indicherà alla Prefettura-UTG competente i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.</p> <p>3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG competente si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.</p>
<b>Articolo 13. Attività di vigilanza</b>
<p>1. Il Contraente Generale riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.</p>
<b>Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo</b>
<p>1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.</p> <p>2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.</p> <p>3. Sarà cura della Prefettura-UTG competente inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.</p> <p>4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal CN/CG alla Prefettura competente e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG competente.</p>
<b>Articolo 15. Norme di riferimento</b>
<p>I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.</p> <p>Sottoscritto a ..... il .....</p> <p>Il Prefetto di ...</p> <p>Per la Stazione Appaltante</p> <p>Il Contraente Generale (o il Concessionario)</p> <p style="text-align: center;">(limitatamente all'articolo 11)</p> <p>Il Rappresentante territoriale del lavoro Le OO.SS. di categoria:</p> <p>Filrea CGIL Filca CISL Feneal UIL</p>







stampato Aprile 2021



Fillea Cgil Nazionale - Federazione Nazionale Lavoratori Legno Edilizia e Affini  
Sede Via G.B. Morgagni 27 - 00161 Roma - tel. 06.441141 - sito Internet [www.filleacgil.it](http://www.filleacgil.it)